

DECRETO -legge 30 novembre 2020, n. 157, recante “Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”

Indennità Covid-19 LAVORATORI SPETTACOLO

La circolare Inps n. 146 del 14-12-2020 recepisce le importanti novità introdotte dal Decreto 157 per i lavoratori dello spettacolo.

Grazie alle nostre ripetute sollecitazioni, finalmente, tutti i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo Ex Enpals, compresi i lavoratori intermittenti, accedono alle indennità Covid 19, anche quelle pregresse, con i medesimi requisiti.

La circolare Inps, infatti, opera una lettura sistematica delle previsioni contenute nel Decreto-legge n. 157 (commi 6 e 7 dell'articolo 9) e precisa che tutti i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo Ex Enpals, in presenza dei requisiti richiesti dai decreti Cura Italia, Rilancio Italia e dal decreto-legge n. 104 del 2020, possono accedere alle relative indennità COVID-19 anche laddove siano titolari di un rapporto di lavoro a tempo determinato o di rapporto di lavoro a tempo indeterminato di tipo intermittente senza corresponsione dell'indennità di disponibilità.

Questa è sempre stata la nostra richiesta, oggetto di ripetute sollecitazioni fatte in questi mesi sia agli esponenti politici, sia all'Istituto. Averla ottenuta è un'importante conquista raggiunta grazie all'impegno di Slc-Cgil e dei lavoratori.

A chi spetta l'indennità di 1000 euro

- **Tutti i lavoratori dello spettacolo, anche intermittenti, già beneficiari dell'indennità prevista da decreto Ristori (decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020) hanno diritto alla nuova indennità onnicomprensiva.**

Nota bene: I lavoratori che hanno usufruito dell'indennità onnicomprensiva del decreto Ristori **non devono presentare una nuova domanda per l'accesso alle indennità.** L'indennità onnicomprensiva sarà erogata in automatico dall'INPS secondo le modalità già indicate dai beneficiari medesimi e con cui è stato effettuato il pagamento della precedente indennità onnicomprensiva (articolo 9, comma 1, del decreto- legge n. 157 del 2020).

- **Lavoratori dello spettacolo, anche intermittenti, che non hanno già fruito dell'indennità onnicomprensiva prevista dal decreto Ristori (art. 15 del decreto-legge n. 137 del 2020) se in possesso dei seguenti requisiti:**

1. avere almeno 30 contributi giornalieri versati al predetto Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 30 novembre 2020, di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 157 del 2020, da cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro,
 - non essere titolari alla data del 30 novembre 2020 di trattamento pensionistico diretto,
 - non essere titolari, alla data del 1° dicembre 2020, di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso dal contratto intermittente senza corresponsione dell'indennità di disponibilità.

2. avere almeno 7 contributi giornalieri versati al predetto Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 30 novembre 2020, di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 157 del 2020, da cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro,
 - non essere titolari di trattamento pensionistico diretto alla data del 30 novembre 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 157 del 2020
 - non essere titolari, alla data del 1° dicembre 2020, di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente senza corresponsione dell'indennità di disponibilità.

Nota bene: l'indennità onnicomprensiva non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.

Per il periodo di fruizione dell'indennità non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all'assegno per il nucleo familiare.

Presentazione della domanda

I lavoratori che non hanno beneficiato dell'indennità onnicomprensiva prevista dall'articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020 possono presentare domanda per il riconoscimento dell'indennità onnicomprensiva **entro la data del 31 dicembre 2020** (il termine prorogato rispetto all'originaria previsione legislativa del 18 dicembre).

Il servizio per la presentazione delle suddette domande verrà reso noto con apposita comunicazione sul sito dell'Inps.

La domanda relativa, invece, al decreto Ristori, può essere presentata, pena la decadenza, entro il termine del 18 dicembre 2020 (circolare n. 137 del 2020).

Il relativo servizio telematico di presentazione di dette domande è già attivo e disponibile nel sito internet dell'Istituto www.inps.it.

Nota bene: i lavoratori già beneficiari dell'indennità onnicomprensiva prevista del decreto-legge n. 137 del 2020, non devono presentare una nuova domanda per l'accesso alle indennità ma la stessa verrà erogata dall'INPS secondo le modalità già indicate dagli stessi e con cui è stato effettuato il pagamento dell'indennità onnicomprensiva.

Incumulabilità ed incompatibilità tra le indennità

Le indennità non sono tra di loro cumulabili.

L'indennità prevista dal Decreto 157/2020, come quelle precedenti, non è cumulabile con l'indennità dei collaboratori sportivi.

I percettori del reddito di cittadinanza, di importo inferiore a quello dell'indennità, percepiranno una integrazione fino a concorrere i 1.000 euro.

L'indennità onnicomprensiva non è compatibile con il reddito di emergenza (REM), anche nel caso venga percepito da un altro componente il nucleo familiare.

L'indennità onnicomprensiva è compatibile e cumulabile con:

- l'assegno ordinario di invalidità,
- l'indennità di disoccupazione (Naspi, Dis coll),
- l'indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria
- erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage, tirocini professionali,
- premi e sussidi ai fini di studio o di addestramento professionale,
- premi e compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica
- le prestazioni di lavoro occasionale (ex voucher L. 21 giugno 2011, n.96).

NOTA BENE: Avverso i provvedimenti adottati dall'INPS non è possibile attivare un ricorso amministrativo, ma solo un'azione giudiziaria.

A cura di **Marilisa Monaco**, Slc Cgil nazionale – dipartimento produzione culturale